

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1747)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

e col Ministro del Tesoro

(FERRARI-AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1971

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo straordinario all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) per il ripianamento della gestione

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) venne costituito, come è noto, nell'immediato dopoguerra (decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220) con il compito di provvedere alla distribuzione gratuita alla popolazione civile dei soccorsi inviati all'Italia da Paesi esteri o donati dallo Stato italiano, da enti o da privati.

L'ENDSI ha così potuto effettuare una vasta azione assistenziale, che ha rappresentato per diversi anni un sostanziale aiuto per la popolazione italiana bisognosa.

Considerato che il quantitativo più importante dei soccorsi proveniva dagli Stati Uniti d'America, venne stipulato il 28 novembre 1948 un particolare accordo tra il Governo italiano e quello statunitense — cui è stata data esecuzione in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre

1949, n. 1174 — in base al quale veniva affidato all'ENDSI l'obbligo di curare il ricevimento e la consegna in Italia, alle organizzazioni caritative italiane indicate dalle organizzazioni assistenziali americane donatrici, di tutti i materiali di soccorso di provenienza USA.

I soccorsi distribuiti nei ventuno anni di attività dell'ENDSI (1945-1965) hanno raggiunto le seguenti cifre:

soccorsi, n. colli 39.289.000;
peso, tonnellate 1.752.090;
valore, lire 365 miliardi.

Le spese per la ricezione, l'immagazzinamento e la distribuzione di queste ingenti masse di soccorsi non hanno mai superato, anche negli ultimi anni, il 2 per cento del valore delle merci distribuite. La mancata concessione dei contributi dello Stato, a

partire dal 1953, ha creato una difficile situazione, tanto più che, in base al provvedimento istitutivo dell'Ente e al citato accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 1948, gli oneri per detti servizi dovevano essere sostenuti dall'ENDSI con fondi messi a disposizione dal Governo italiano.

Per far fronte alle spese l'Ente ha perciò fatto ricorso al credito fino al primo semestre del 1963, quando la Corte dei conti, con determinazione n. 159 adottata il 18 dicembre 1962, ha dichiarato inammissibile tale procedura. Successivamente l'Ente ha potuto continuare la propria attività soltanto

mediante contributi concessi dalla Santa Sede.

La situazione debitoria si è, pertanto, aggravata e, secondo calcoli fatti dal Ministero del tesoro, per risanare la gestione dell'Ente occorre la somma di lire 3 miliardi, un terzo circa della quale andrà destinato al pagamento di crediti delle Ferrovie dello Stato. A ciò si provvede con l'unito disegno di legge.

Con l'estinzione di ogni passività dovrà essere presa in esame la chiusura della gestione dell'Ente, almeno per quanto riguarda gli interventi dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 3 miliardi di lire per la concessione di un contributo straordinario all'Ente nazionale distribuzione soccorsi in Italia (ENDSI) per la sistemazione della sua situazione debitoria.

La spesa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1971 e lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1972.

Art. 2.

All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si provvede quanto a lire 1 miliardo a carico dello stanziamento di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e quanto a lire 1 miliardo mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.